

PETIZIONE SALVA NUTRIE

Con la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 9 giugno 2017 n.20, è stata decretata la pena di morte per tutte le nutrie del territorio. La loro colpa è esser nate lontano da casa loro, dove vivevano tranquillamente fino agli inizi del '900, quando poi furono catturate e portate lontano, anche da queste parti per allevarle ed ucciderle per ritagliarne la pelliccia dal cadavere. Ma quando si è capito che gli allevamenti costavano meno ed avevano meno controlli in altre parti del mondo, alcune nutrie ebbero la fortuna di esser liberate e poter far una vita degna di questo nome. Oggi si torna ad uccidere, in quanto alcune delle innumerevoli famiglie che abitano questo territorio, hanno creato dei danni agli argini ed alle coltivazioni.

La legge nazionale in materia è chiara, il controllo viene <<praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA ndr). Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento>>. Per metodi ecologici si intendono metodi non cruenti. Esistono vari testi che li descrivono, ma il più importante è quello delle linee guida per il controllo della nutrie dell'ISPRA. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di finanziare uno studio per individuare e testare sistemi per ridurre le capacità riproduttive delle nutrie. La domanda nasce spontanea, che senso ha fare uno studio per ridurre la fertilità degli animali e contemporaneamente ordinarne la fucilazione e la camera a gas?

In realtà si sa bene che tentare di eliminare le nutrie con le armi è solo un inutile bagno di sangue. I territori liberati vengono ricolonizzati in breve tempo da altri individui. Le nutrie nuove arrivate scavano e costruiscono tane negli stessi posti dei loro predecessori (fonte: Annale 32 della Facoltà di Medicina e Veterinaria dell'Università di Parma).

Per queste ragioni abbiamo proposto una petizione che chieda la modifica della Legge Regionale 20/2017. In particolare si chiede di cambiare la parte che riguarda i metodi da utilizzare per l'eradicazione. Oggi è concesso l'uso di armi da sparo oppure trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanasico dell'animale mediante narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo. Solo come terza opzione ci sono i metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica.

L'arma da fuoco, a prescindere dalla pericolosità pubblica di tale strumento di abbattimento, non rappresenta un metodo umanitario in quanto non garantisce una morte certa e rapida potendo causare ferite di varia gravità che provocano sofferenze inutili, inoltre si condanna l'eventuale prole non ancora autosufficiente a morte per inedia, altra sofferenza inutile inferta in contrasto con i criteri che sono stati alla base della formulazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento, norme che, seppure non si applichino in questo ambito, nascono dall'esigenza di rispettare la sensibilità della popolazione.

L'animale catturato con la gabbia trappola viene invece inserito in un contenitore chiuso in acciaio e sottoposto ad intossicazione letale. Come per il precedente metodo di abbattimento anche l'uso del gas comporta la morte per inedia dell'eventuale prole lattante e si pone pertanto in contrasto con il crescente senso etico della popolazione.

Con la petizione si chiede di utilizzare come contenimento solamente i metodi proposti dalla comunità scientifica, che sono metodi ecologici e quindi non cruenti.

Ora le nutrie hanno bisogno del vostro aiuto: con una firma possiamo cercar di salvarle

La petizione può esser firmata entro il 31 luglio, maggiori informazioni su www.mujaveg.it.

COSA VOGLIAMO CAMBIARE?

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, l'idrografia superficiale e tutte le opere idrauliche a servizio e tutela del territorio, il suolo e la salute pubblica e garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative della comunità di vertebrati omeotermi mediante il contenimento **finalizzato all'eradicazione** delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni:

a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, il Piano triennale di eradicazione della nutria, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA);

b) cura l'attuazione del Piano triennale di **eradicazione contenimento** della nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni singoli o associati, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate.

2. In particolare la Direzione centrale competente in materia di caccia esercita le seguenti funzioni:

a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano;

b) cura il coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano e provvede a selezionare gli operatori di cui all'articolo 4, comma 2, adottando i relativi provvedimenti di autorizzazione.

Art. 3

(Piano triennale di **eradicazione contenimento** della nutria)

1. Il Piano triennale di **eradicazione contenimento** della nutria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene:

a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;

b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento **finalizzato all'eradicazione** della nutria;

c) le modalità di coinvolgimento dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;

d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;

~~e) le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA-FVG) e delle Aziende per l'assistenza sanitaria; soppr.~~

f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell' articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 4

(Criteri generali per il contenimento ~~finalizzato all'eradicazione~~ della nutria)

1. ~~Il contenimento finalizzato all'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità e le metodologie disciplinate dal Piano in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo:-~~

~~a) armi comuni da sparo di cui all' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);-~~

~~b) trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanastico dell'animale mediante narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;~~

~~c) metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica.— Il contenimento delle nutrie avviene con i metodi ecologici proposti dalla comunità scientifica.~~

2. Per l'attuazione del Piano, la Regione, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, si avvale del personale del Corpo forestale regionale, dei soggetti indicati all'articolo 19 della legge 157/1992 e dei seguenti operatori espressamente autorizzati e selezionati secondo i criteri stabiliti dal Piano:

a) le guardie volontarie di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992 ;

b) il personale addetto alla vigilanza sulle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);

c) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità che possono operare:

1) al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria, con il coordinamento del personale del Corpo forestale regionale;

2) durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati e mediante il metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, ~~lettera a)~~;

d) proprietari e conduttori dei fondi agricoli o loro delegati per l'utilizzo dei soli metodi di cui al comma 1, ~~lettera b)~~;

e) proprietari e conduttori dei fondi agricoli in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità nel perimetro delle loro proprietà ~~per l'utilizzo dei metodi di cui al comma 1, lettera a)~~, dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità.

3. Il prelievo della nutria nelle aree urbane può avvenire anche per il tramite di imprese di disinfestazioni.

Art. 5

(Monitoraggio delle popolazioni)

1. La Regione, anche avvalendosi della collaborazione di enti o istituti di studio e ricerca in ambito faunistico, effettua il monitoraggio delle popolazioni di nutria e dell'efficacia degli interventi di contenimento ~~finalizzato all'eradicazione~~, secondo i criteri stabiliti dal Piano.

2. La Regione, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, cura l'effettuazione a campione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

(omissis)